

N. 2460/2013 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Venezia, Prima Sezione Civile, composta dai Signori

Magistrati

Dott. Daniela Bruni Presidente

Dott. Paola Di Francesco Consigliere

Dott.ssa Rita Rigoni Consigliere Rel.

Ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa promossa con atto di citazione per impugnazione parziale del

lodo notificato con piego raccomandato spedito il 26.11.2013

da

AZIENDE INDUSTRIALI MUNICIPALI DI VICENZA S.P.A., c.f. 95007660244, con l'avv. PASQUALIN ANDREA, C.F. PSQNDR55T15L736A e l'avv. ROSA ANTONIO FRANCESCO (RSONNF53M09B104K) VIA FRATTINI 12 37121 VERONA; con domicilio eletto presso lo studio del primo, VIALE ANCONA 17 VENEZIA MESTRE, per mandato a margine dell'atto di citazione
appellante

contro

INTEGRA S.R.L. – INGEGNERIA TECNOLOGIA GESTIONE RISORSE AMBIENTALI (già Ecoveneta spa), p.i. 06613181004,, con l'avv. LAMBERTINI LAMBERTO, C.F. LMBLBR49H03A944Q e con l'avv. PACHERA DAVIDE (PCHDVD83A08L781M) e con l'avv. SANDALI EVA (SNDVEA80B56L407I) SANTA CROCE 20/A VENEZIA, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi, VENEZIA, SANTA CROCE 420/A, per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale

appellata



in punto: Impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.) – lodo pronunciato
il 24.10.2012

causa decisa dal Collegio il giorno 3/11/2015 con le seguenti conclusioni
delle parti costituite:

Per AIM:

“In accoglimento del primo motivo proposto, per i vizi e le causali meglio dedotte in narrativa (violazione degli articoli 1175, 1366, 1337 cod. civ. ed art. 2 Cost.) voglia la Corte d'Appello di Venezia dichiarare la nullità del lodo con riferimento al capo sub lettera d) nella parte in cui è stata rigettata la domanda di parte attrice svolta in via ulteriormente subordinata al punto sub 5) del foglio di conclusioni 21.02.12 per le causali e domande di cui punti sub 2) e 3) e conseguentemente, in riforma del capo sub. d) e relativa parte motiva, in accoglimento della domanda di condanna generica di danno svolta da AIM Vicenza sub 5), in relazione alle causali e domande di cui ai punti nr. 2 e 3, dichiarare la responsabilità di Ecoveneta spa per violazione del dovere precontrattuale di buona fede condannandola al risarcimento dei danni in favore di AIM da liquidarsi in separato giudizio.

-In accoglimento del secondo motivo proposto, per i vizi e le causali meglio dedotte in narrativa (presenza di disposizioni contraddittorie), voglia la Corte d'Appello di Venezia dichiarare la nullità del lodo impugnato sempre con riferimento al capo sub lett. d) nella parte in cui è stata rigettata la domanda di parte attrice svolta in via ulteriormente subordinata al punto sub 5) del foglio di conclusioni 21.02.12 per le causali e domande di cui ai punti sub 2) e 3) e conseguentemente, in riforma del capo sub. d) e relativa parte motiva ed in accoglimento della domanda di condanna generica di danno



svolta da AIM Vicenza sub 5), in relazione alle causali e domande di cui ai punti nr. 2 e 3, dichiarare la responsabilità di Ecoveneta spa per violazione del dovere precontrattuale di buona fede condannandola al risarcimento dei danni in favore di AIM da liquidarsi in separato giudizio.

- In accoglimento del terzo motivo proposto, per i vizi e le causali meglio dedotte in narrativa (violazione dell'art. 101 cpc nonché violazione di legge in relazione agli artt. 1227, 1337 c.c.), voglia la Corte d'Appello di Venezia dichiarare la nullità parziale del lodo con riferimento al capo del dispositivo sub lett. c) nella parte in cui afferma il parziale accoglimento della domanda di cui ai nn. 1 e 5 del foglio di precisazione delle conclusioni 21.02.2012 di Aziende Industriali Municipali Vicenza (AIM) SpA e richiama, per limitare la responsabilità di Ecoveneta S.p.A., gli accertamenti di cui in motivazione, parimenti oggetto di impugnazione, e conseguentemente si chiede che la Corte, in parziale modifica del capo sub c), voglia - anche con concessione dei termini per dedurre in ordine alla questione rilevata d'ufficio e non oggetto di contraddittorio e per istanze istruttorie - in totale accoglimento della domanda di condanna generica di danno svolta da AIM Vicenza ai nr. 1 e 5 del foglio di precisazione conclusioni 21.02.12, dichiarare la responsabilità di Ecoveneta spa per violazione del dovere precontrattuale di buona fede, condannandola al risarcimento dei danni in favore di AIM da liquidarsi in separato giudizio.

-In accoglimento del quarto motivo proposto, per i vizi e le causali meglio dedotte in narrativa anche con riferimento a ciascuno dei quattro accertamenti di parte motiva, anch'essi oggetto di impugnazione (per violazione dell'art. 112 cpc per pronuncia ultra petita, violazione di legge in



relazione agli articoli 1227, 1337, 1175 e 1366 cod. civ. ed art. 2 Cost. e per disposizioni contraddittorie), voglia la Corte d'Appello di Venezia dichiarare la nullità parziale del lodo sempre con riferimento al capo del dispositivo sub lett. c) nella parte in cui afferma il parziale accoglimento della domanda di cui ai nn. i e 5 del foglio di precisazione delle conclusioni 21.02.2012 di Aziende Industriali Municipali Vicenza (AIM) SpA e richiama, per limitare la responsabilità di Ecoveneta S.p.A., gli accertamenti di cui in motivazione, parimenti oggetto di impugnazione, e conseguentemente si chiede che la Corte, in parziale modifica del capo sub c), voglia - anche con concessione dei termini per dedurre e per istanze istruttorie - in totale accoglimento della domanda di condanna generica di danno svolta da AIM Vicenza ai nr. 1 e 5 del foglio di precisazione conclusioni 21.02.12 dichiarare la responsabilità di Ecoveneta spa per violazione del dovere precontrattuale di buona fede, condannandola al risarcimento dei danni in favore di AIM da liquidarsi in separato giudizio.

Spese di lite rifuse, oltre IVA e CPA.

In via istruttoria:

Richiamati i vizi di diritto dedotti, se ritenuta la violazione del contraddittorio, si chiede la concessione di termini per dedurre nel merito ed in via istruttoria sulle questioni rilevate d'ufficio dal Collegio. Si richiamano le produzioni tutte effettuate.

Con riferimento alle domande proposta da Integra S.r.l. (già Ecoveneta S.p.a.)



Contestato quanto dedotto nella comparsa di costituzione di Integra, si chiede il rigetto delle impugnazioni proposte dalla difesa di Integra in via incidentale.

Se intesa come impugnazione del lodo arbitrale per quanto concerne la liquidazione delle spese e del compenso, si chiede che sia dichiarata inammissibile, e comunque rigettata, la domanda svolta dalla difesa di Integra inerente la rifusione delle spese e del compenso professionale del giudizio arbitrale in quanto non è stato impugnato in via incidentale, con specifico motivo, il relativo capo del lodo”.

Per Integra:

“Voglia l'Ill.ma Corta d'Appello di Venezia, reietta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,

In via preliminare

Accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'inammissibilità dell'appello principale proposto da AIM Vicenza S.p.A. avverso il Lodo Arbitrale impugnato, per tutti i motivi illustrati nella comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale;

Richiamati i vizi di diritto dedotti, se ritenuta la violazione del contraddittorio, si chiede la concessione di termini per dedurre nel merito ed in via istruttoria sulle questioni rilevate d'ufficio dal Collegio. Si richiamano le produzioni tutte effettuate.

Con riferimento alle domande proposta da Integra S.r.l. (già Ecoveneta S.p.a.)



Contestato quanto dedotto nella comparsa di costituzione di Integra, si chiede il rigetto delle impugnazioni proposte dalla difesa di Integra in via incidentale.

Se intesa come impugnazione del lodo arbitrale per quanto concerne la liquidazione delle spese e del compenso, si chiede che sia dichiarata inammissibile, e comunque rigettata, la domanda svolta dalla difesa di Integra inerente la rifusione delle spese e del compenso professionale del giudizio arbitrale in quanto non è stato impugnato in via incidentale, con specifico motivo, il relativo capo del lodo”.

Ragioni della decisione

Con atto notificato il 20 dicembre 2010 Aziende Municipali Integrate di Vicenza spa (AIM) azionava la clausola arbitrale di cui all’art. 4 del contratto concluso con Ecoveneta spa (ora Integra srl) in data 30.12.2005 con il quale Ecoveneta aveva ceduto a AIM le proprie quote di partecipazioni in AIMECO.

Esponiva che in data 26.05.2003 Ecoveneta e A.I.M. si erano impegnate a costituire una società (indicata come Newco, poi denominata AIMECO), nella quale A.I.M. (e/o società che sarebbero state indicate) avrebbe detenuto sino al 50% del capitale sociale, mentre la restante quota sarebbe stata sottoscritta da Ecoveneta. La nuova società si sarebbe sostituita a Ecoveneta nelle obbligazioni derivanti dalla sottoscrizione di una lettera d'intenti che concedeva un’opzione nell’acquisto del ramo d’azienda della società Servizi Costieri di Marghera, nonché la concessione in affitto del medesimo ramo d’azienda e, all’uopo, A.I.M. ed Ecoveneta si erano impegnate a dotare la società delle necessarie risorse e strutture finanziarie e



professionali e di mezzi propri adeguati. In data 27.05.2003 era stato sottoscritto tra Servizi Costieri ed Ecoveneta un contratto di affitto di ramo d'azienda - con opzione di acquisto da esercitarsi entro il 31.12.2005 - relativo al compendio aziendale di Porto Marghera, esercente attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, speciali e tossico-nocivi. Dal 01.06.2003 Ecoveneta aveva assunto in gestione la piattaforma di Marghera, in piena autonomia, ma anche in nome e per conto di A.I.M., in virtù dell'intesa sottoscritta in data 26 maggio 2003. Il 25.11.2003 era stata costituita AIMECO, partecipata al 50% da Ecoveneta, al 45% da A.I.M. e al 5% da TRE V Ambiente. L'08.3.2004, su richiesta della Procura della Repubblica di Venezia, era stato eseguito il sequestro della piattaforma di Marghera. Il 9.03.2004 AIMECO era subentrata nel contratto d'affitto ad Ecoveneta. Nel corso del C.d.A. di AIMECO del 24.03.2004 l'Amministratore delegato Bruno Lombardi aveva riferito del sequestro e gli veniva dato mandato di intraprendere "ogni iniziativa tendente a sospendere l'efficacia del trasferimento ad AIMECO del contratto di affitto di azienda, fino al ripristino della disponibilità dell'azienda stessa". Il 29.04.2004 era stata disposta la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività e con parziale e progressivo dissequestro, subordinato allo smaltimento dei rifiuti, a partire dal dicembre 2004. In data 02.08.2004 Ecoveneta e Servizi Costieri avevano pattuito che Ecoveneta avrebbe versato a Servizi Costieri l'importo di € 165.000,00, a titolo di acconto sul prezzo di acquisto dell'azienda e Servizi Costieri avrebbe rinunciato a pretendere i canoni di affitto dell'azienda, fino a tutto il 31.12.2004 o fino alla data della revoca del sequestro, se anteriore; con



impegno, per entrambe, di non agire per la risoluzione del contratto di affitto dell'azienda, fino alla data del 31.12.2004. In data 30.12.2005 era stata sottoscritta una convenzione – poi perfezionata l'11.1.2006 - tra AIM Vicenza ed Ecoveneta con la quale Ecoveneta aveva ceduto le proprie quote in AIMECO al costo di 1 euro, con versamento di 100.000 euro a saldo e stralcio per ogni credito di Ecoveneta, con accollo in capo ad AIMECO dello smaltimento dei costi dei rifiuti sequestrati, con la manleva da ogni pretesa risarcitoria nei confronti degli amministratori di AIMECO designati da Ecoveneta e la previsione di clausola compromissoria.

In data 7.2.2008 era stata pubblicata la sentenza del Tribunale penale di Venezia, con la quale era stata accertata la responsabilità di Ecoveneta per illecito smaltimento e traffico di rifiuti, con condanna al risarcimento del danno ambientale e dei danni subiti dalle parti civili. In data 4.08.2009 Simonetto Gianfranco (amministratore AIMECO di nomina Ecoveneta) aveva dichiarato di volersi avvalere della manleva di AIM, attesa la richiesta di risarcimento formulata da AIM Bonifiche.

AIM chiedeva, dunque, che: venisse dichiarata – in via di estremo subordine, anche qualificando le clausole come patti sociali - la nullità della clausola del contratto 30.12.2005 laddove prevedeva che AIM, anche a nome di Tre V Ambiente srl, rilasciasse ampio discarico e garanzia per ogni pretesa che fosse in futuro avanzata nei confronti degli amministratori di AIMECO a suo tempo designati da Ecoveneta, la nullità della clausola del contratto 30.12.2005 laddove prevedeva che tutti i costi dei rifiuti sottoposti a sequestro penale disposto l'8 marzo 2004 fossero posti ad esclusivo carico di AIMECO. In subordine chiedeva che venisse dichiarata la responsabilità



ex art. 1440 c.c. per dolo incidente di Ecoveneta, e ciò anche con riferimento alla clausola che prevedeva la limitazione ai due anni dal trasferimento della quota per eventuali sopravvenienze passive causate da condotta dolosa o colposa imputabile ad amministratori designati da Ecoveneta s.p.a., con condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni. In via ulteriormente subordinata instava affinché Ecoveneta venisse condannata al risarcimento del danno per violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede.

Ecoveneta si costituiva ed eccepiva la carenza di interesse ad agire di Aim e chiedeva il rigetto delle domande di AIM, in quanto infondate.

Con lodo del 26.11.2012, ritenuta la sussistenza dell'interesse ad agire di AIM e la sua legittimazione attiva, nonché di quella passiva di Ecoveneta, erano rigettate le domande di nullità delle clausole di cui agli artt. 4 e 5 del contratto 30.12.2005, nonché quelle di accertamento della responsabilità di Ecoveneta per dolo incidente e per violazione del dovere precontrattuale di buona fede in riferimento alla clausola di cui all'art. 5 e all'art. 6, comma 5. Erano, invece, affermate tali responsabilità in relazione alla clausola di cui all'art. 4, comma 5, precisando anche il danno risarcibile (mentre era chiesto che la liquidazione avvenisse in separato giudizio).

Avverso tale lodo era proposta impugnazione parziale da AIM, con atto notificato con piego raccomandato spedito il 26.11.2013, articolando i seguenti motivi di censura:

1-il lodo, nella parte in cui è rigettata la domanda di parte attrice di risarcimento del danno per violazione del dovere di buona fede con riferimento alla clausola sub 5 e sub 6 del contratto 30.12.2005, viola gli



articoli 1175, 1366 e 1337 cod. civ. ed art. 2 Cost. (c.d. abuso di diritto; vizio denunciabile ex art. 829, II comma c.p.c. precedente formulazione). Il Collegio arbitrale non ha considerato la tesi di AIM riconducibile alla violazione delle buona fede ed il conseguente abuso di diritto; ha, cioè, interpretato il contratto e i comportamenti delle parti prima, durante e dopo la conclusione, senza considerare se alla validità delle clausole non consegua uno sviamento dell'interesse protetto che integri un abuso di diritto;

2- il lodo è nullo ex art. 829, comma 1 n. 4 precedente formulazione, per presenza di disposizioni contraddittorie: gli arbitri hanno rigettato la domanda risarcitoria per violazione del dovere di buona fede con riferimento alle clausole sub 5 del contratto (sulle spese per lo smaltimento dei rifiuti) e sub 6 (sulla limitazione al biennio delle sopravvenienze passive), mentre hanno, invece, ritenuto rilevante con riferimento alla clausola n. 4 lo stesso fatto generatore di responsabilità per dolo ex art. 1440 cc e per violazione della buona fede contrattuale (l'aver taciuto il procedimento penale a carico del Lombardi e di Ecoveneta per illecita gestione e smaltimento dei rifiuti);

3- il lodo è nullo ex art. 829, comma 1, n. 9 c.p.c. per violazione dell'art. 101 cpc e, inoltre, è stato pronunciato in violazione oltre che di detta norma anche degli artt. 1227 e 1337 cc. Il lodo ha limitato il risarcimento del danno spettante ad AIM affermando esservi un suo concorso di colpa, basando, però, la decisione su questioni rilevate d'ufficio, senza il previo contraddittorio delle parti e pronunciandosi in contrasto con le norme citate. Ciò è detto in relazione: al fatto che AIM potrebbe pretendere dagli



amministratori dalla stessa designati il ristoro di ogni danno, invocando le norme sul mandato, circostanza che, peraltro, non potrebbe essere ricondotta al concorso di colpa e, comunque, il danno dovrebbe intendersi limitato alla sola quota di responsabilità degli amministratori designati da Ecoveneta e per la parte di responsabilità agli stessi riferibile; al fatto che “la manleva pattuita all’art. 4, comma 4 del contratto ha un ristretto effetto economico su AIMECO e che per AIM la clausola ha soltanto l’effetto di esporla ad una responsabilità che la società attrice può comunque (a tutto concedere, almeno in parte) trasferire su altri”, mentre si tratta di circostanza non rilevante, poiché oggetto del risarcimento può essere solo la quota di responsabilità degli amministratori designati da Ecoveneta e per la parte di responsabilità agli stessi riferibile; all’affermazione del Collegio Arbitrale secondo cui il danno risarcibile andrebbe diminuito in quanto la clausola di manleva si colloca all’interno di un contratto in cui la stessa avrebbe un valore sinallagmatico come corrispettivo in favore di Ecoveneta, atteso che trattasi di circostanza estranea all’art. 1227, comma 1 cc ed è errata in diritto con riferimento all’art. 1337 cc, dal momento che AIM, essendo stata ingannata, non poteva avere alcuna consapevolezza della valenza economica della manleva. Inoltre il lodo ha dato rilevanza a circostanze che potevano semmai essere inquadrare nel comma 2 dell’art. 1227 cc e decise solo in presenza di specifica eccezione, vale a dire: il fatto che AIM non si sarebbe attivata nei due anni successivi alla stipulazione del contratto 30.12.05 per verificare se fossero configurabili responsabilità degli amministratori designati da Ecoveneta per le sopravvenienze passive; il fatto che AIM avrebbe potuto evitare taluni danni se non avesse ommesso o avesse posto in



essere determinati comportamenti successivi (tra i quali la decisione di acquistare la piattaforma di Marghera);

4- il lodo ha limitato il risarcimento pronunciandosi in violazione degli artt. 1227 e 1337 cc (art. 829, comma 2; punti a e c seguenti) e anche degli artt. 1175 cc e 2 Cost (punti b e d seguenti) nonché in violazione dell'art. 112 cpc (art. 829, comma 1 n. 9 cpc) e in maniera contraddittoria (art. 829, comma 1 n. 4 precedente formulazione), con riguardo: a) all'accertamento inerente al fatto che gli amministratori di AIMECO designati da AIM sarebbero anch'essi responsabili nei confronti di AIMECO (per aver concorso in ogni decisione senza esprimere dissenso e per aver omesso ogni vigilanza sulla gestione del ramo di azienda, pur essendo consapevoli dell'intervenuto sequestro) in solido con quelli designati da Ecoveneta e che AIM potrebbe rivalersi nei confronti degli amministratori dalla stessa designati per la parte di responsabilità agli stessi riferibile, essendo tenuta a manlevare solo due dei quattro amministratori di AIMECO. Il Collegio affronta questioni non oggetto dell'arbitrato, si estende ad accertamenti riconducibili a concorrenti responsabilità di terzi estranei al processo, quali gli amministratori di nomina AIM, inoltre solo gli amministratori di nomina di Ecoveneta erano consapevoli che la stragrande maggioranza dei rifiuti era stata illecitamente smaltita nel periodo in cui la gestione della piattaforma era curata da Ecoveneta; b) all'accertamento inerente al fatto che AIM non si sarebbe attivata nei due anni successivi alla stipulazione del contratto 30.12.05 per verificare se fossero configurabili responsabilità degli amministratori designati da Ecoveneta per le sopravvenienze passive. La decisione del Collegio è andata oltre le difese di Ecoveneta e l'affermazione



del Collegio è sfornita di prova, mentre AIM non era stata informata della pendenza di procedimenti penali; c) all'accertamento attinente al concorso di colpa di AIM per avere, tramite gli amministratori dalla stessa designati, concorso a cagionare il danno. Il concorso di colpa accertato riguarda terzi soggetti e rileverebbe solo se Ecoveneta avesse informato AIM della pendenza dei procedimenti penali; d) all'accertamento inerente al fatto che il danno risarcibile andrebbe diminuito in quanto la clausola di manleva si colloca all'interno di un contratto in cui la stessa avrebbe un valore sinallagmatico come corrispettivo in favore di Ecoveneta, in mancanza della quale il Collegio presume che le condizioni economiche di cessione sarebbero state diverse e più onerose per AIM. Il dolo e l'inserimento fraudolento della clausola escludono in sé che AIM potesse valutare le conseguenze nel sinallagma contrattuale del comportamento doloso di Ecoveneta e degli amministratori di sua nomina, mentre non risulta che Ecoveneta abbia dato prova del "controvalore" di detta clausola.

Si costituiva Integra srl – Ingegneria Tecnologia Gestione Risorse Ambientali, nella quale Ecoveneta si era fusa per incorporazione con atto del 14.6.2013, la quale resisteva all'impugnazione e proponeva a sua volta impugnazione incidentale, dolendosi che:

1-il lodo è nullo ex art. 829, comma 1 n. 11 cpc per contraddittorietà di due disposizioni del Lodo Arbitrale, e, in particolare tra la statuizione di condanna di Ecoveneta al risarcimento del danno provocato ad AIM dall'inserimento nel contratto 30.12.2005 della clausola di cui all'art. 4, comma 4, a causa della responsabilità per dolo incidente e violazione del dovere precontrattuale di buona fede e fondata sulla mancata comunicazione



da parte del dott. Lombardi al CdA di AIMECO o ai soci di A.I.M. e Tre V Ambiente S.r.l. delle pendenze penali che riguardavano specificamente lui stesso o Ecoveneta e la statuizione di rigetto delle domande di nullità delle clausole di cui all'art. 4, comma 4 ed all'art. 5, comma 1, del contratto per non essere indeterminato l'oggetto della manleva, poiché "l'impegno di Aim è sufficientemente circoscritto alle conseguenze che, sul patrimonio di AIMECO, possano derivare da fatti di *mala gestio* in ipotesi compiuti dagli amministratori designati da Ecoveneta in un arco di tempo non eccessivamente ampio (dal 25 novembre 2003 al 30 dicembre 2005), ed in riferimento a una situazione sufficientemente nota ad entrambe le parti Aim ed Ecoveneta le quali, se non sotto il profilo di eventuali responsabilità penali personali, quanto meno sotto il profilo della esistenza di rifiuti da smaltire con relativi costi a carico di AIMECO erano entrambe consapevoli di impegni e spese in cui la società sarebbe incorsa, e quindi della diminuzione patrimoniale contemplata dalla manleva". Secondo Ecoveneta se il Collegio ha ritenuto che tutti i fatti e le vicende che avrebbero potuto determinare la responsabilità degli amministratori designati da Ecoveneta erano conosciuti, è contraddittorio affermare che le pendenze penali del dott. Lombardi sarebbero state rilevanti per AIM nell'assumere l'obbligazione di manlevare gli amministratori di AIMECO designati da Ecoveneta;

2- il lodo è nullo ex art. 829, comma 1 n. 5 cpc per difetto di motivazione nell'accertamento della responsabilità per dolo incidente di Ecoveneta. Quanto al nesso di causalità psicologica tra la presunta attività ingannatrice e il consenso prestato da AIM e all'adeguatezza dei mezzi usati per



ingannare AIM il Collegio Arbitrale si è limitato a far riferimento al fatto che la rilevanza della circostanza relativa all'esistenza di un procedimento penale a carico del dott. Lombardi era individuabile "in virtù di un criterio probabilistico suffragato dalla constatazione delle prassi contrattuali e dalla utilizzazione di elementari criteri logici"; trattasi di motivazione solo apparente, in quanto non consente di comprendere l'iter argomentativo seguito per apprezzare in concreto la rilevanza della presunta reticenza di Ecoveneta.

La causa, senza ulteriore istruttoria, era trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe, all'udienza del 9.7.2015, con concessione dei termini di legge per deposito di scritti conclusivi.

* * * * *

1-Impugnazione principale

La clausola compromissoria è contemplata nell'art. 9 del contratto di cessione di quote stipulato in data 30.12.2005.

Il lodo è stato attivato con atto del 20.12.2010, vale a dire in epoca successiva all'entrata in vigore del D. Lgls n. 40/2006, art. 21.

E' sorta, dunque, controversia tra le parti in ordine all'applicabilità dell'art. 829, comma 3 cpc, secondo la formulazione vigente al momento della pattuizione della clausola arbitrale o secondo la formulazione vigente al momento dell'attivazione del lodo.



La Suprema Corte si è pronunciata in materia assumendo, però, posizioni contrastanti.

Con sentenza n. 6148 del 19.4.2012 ha stabilito che le convenzioni concluse prima della entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006 continuano ad essere regolate dalla legge previgente sull'assunto che "ritenere che, per effetto della disposizione transitoria di cui al D.Lgs., art. 27 la nuova regola debba essere obbligatoriamente applicata anche alle convenzioni di arbitrato concluse prima del 2.3.06 solo perché il giudizio arbitrale è stato introdotto in data successiva (e che perciò sia preclusa alle parti l'impugnazione del lodo per violazione di norme sostanziali ancorché, all'epoca della stipulazione del patto compromissorio esse non fossero tenute a manifestare espressamente una volontà in tal senso) equivarrebbe ad ammettere che, in assenza di una ragione giustificatrice, la norma contrasta con i principi generali... in materia di irretroattività della legge e di immodificabilità della disciplina contrattuale per effetto di mutamenti successivi della legislazione" (in motivazione). Dunque "in difetto di una disposizione che ne sancisca la nullità o che obblighi le parti ad adeguarle al nuovo modello, la salvezza di tali convenzioni deve ritenersi insita nel sistema, pur in difetto di un'esplicita previsione della norma transitoria" (in motivazione).

Nel medesimo senso è la sentenza n. 12379 del 3.6.2014, con la quale è stata affermata l'"inaccettabilità di una applicazione retroattiva di un regime di estesa generale inimpugnabilità per ragioni di diritto a momenti negoziali anteriori alla sua entrata in vigore (e nei quali il silenzio serbato era diretto a consentire quella impugnazione)".



Di contrario avviso è andata la Suprema Corte nell'ordinanza n. 21205 del 17.9.2013 (e conformemente, seppure in maniera implicita, anche Cass. n. 19075 del 25/09/2015), la quale ha statuito che “il novellato art. 829 cod. proc. civ., si applica, come indicato nel D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 4, ai procedimenti arbitrali nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, a nulla rilevando, secondo il chiarissimo disposto della norma transitoria, il riferimento temporale relativo alla clausola compromissoria”.

Ritiene questa Corte che maggiormente persuasiva sia l'interpretazione accolta dal Supremo Collegio nell'ordinanza da ultimo citata, la quale ha fatto chiara applicazione del principio *tempus regit actum*, conformandosi al tenore chiaro ed univoco dalla disciplina transitoria (l'art. 27 del D. Lgs n. 40 del 2006 testualmente recita: “Disciplina transitoria...4. Le disposizioni degli articoli 21, 22, 23, 24 e 25 si applicano ai procedimenti arbitrali, nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto”).

Invero, la disciplina transitoria è univoca nel preferire la legge vigente al tempo del lodo rispetto a quella diversa, anteriore, mentre non sono ravvisabili ragioni superiori tali da giustificare una diversa interpretazione della norma così chiaramente formulata, tanto più che “l'intangibilità” e l'immutabilità di un determinato regime di impugnativa correlato ad un dato occasionale, come l'epoca di stipulazione della clausola, non risulta assistito da alcuna garanzia costituzionale.



Alla stregua dell'interpretazione qui prescelta va dunque ravvisata l'inammissibilità del primo motivo di impugnazione.

Invero, poiché ai sensi dell'art. 829, comma 3, c.p.c., nel testo applicabile, novellato dal d.lgs. n. 40 del 2006, “*gli errores in iudicando* possono essere fatti valere, quale causa di nullità del lodo, solo laddove tale possibilità sia espressamente prevista dalla legge ovvero contemplata dalle parti, in maniera chiara ed inequivocabile, nella clausola compromissoria o in altri atti anteriori all'instaurazione del procedimento arbitrale, non potendosi ritenere sufficiente la mera previsione, ivi contenuta, di una decisione secondo diritto, sostanzialmente riprodotiva dell'art. 822 c.p.c. ed astrattamente riconducibile, pertanto, alla volontà di escludere il potere degli arbitri di decidere secondo equità” (Cass. n. 19075/2015 citata).

Una tale possibilità non è infatti rinvenibile nell'art. 9 del contratto, mentre insufficiente a tale fine risulta il riferimento alla previsione degli arbitri di decidere “secondo diritto in via rituale, osservando nel procedimento le norme del codice di procedura civile relative all'arbitrato rituale”. Inoltre va osservato che AIM neppure ha invocato la violazione di norme di ordine pubblico.

2- Infondato è il secondo motivo di impugnazione che inoltre è anche inammissibile laddove lamenta violazione di legge per le ragioni suesposte.

“La contraddittorietà prevista dall'art. 829, primo comma, n. 11, cod. proc. civ. quale causa di nullità del lodo non corrisponde a quella cui fa riferimento l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., consistendo esclusivamente nel contrasto tra le diverse componenti del dispositivo



ovvero tra quest'ultimo e la motivazione, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente indicata tra i vizi del lodo, può assumere rilevanza, ai fini della dichiarazione di nullità, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire *l'iter* logico-giuridico sottostante alla decisione, per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale (cfr. Cass. n. 19075 del 25.9.2015; Cass. n. 11895 del 28.5.2014; Cass. n. 6986 del 22.3.2007; Cass.n. 3768 del 21.2.2006).

Nella specie AIM intende ravvisare contraddittorietà tra il rigetto della domanda risarcitoria per violazione del dovere di buona fede, con riferimento alle clausole sub 5 del contratto e sub 6, e l'accoglimento della domanda risarcitoria con riferimento alla clausola n. 4 pur trattandosi dello stesso fatto generatore di responsabilità per dolo ex art. 1440 cc e per violazione della buona fede contrattuale: il silenzio serbato da Ecoveneta circa la pendenza di procedimento penale a carico del Lombardi e della medesima Ecoveneta per illecita gestione e smaltimento dei rifiuti.

La contraddizione denunciata da AIM non è ravvisabile.

Per affermare la responsabilità di Ecoveneta sotto il profilo del dolo incidente e della violazione del dovere precontrattuale di buona fede in relazione alla previsione di cui all'art. 4, comma 5 del contratto (nella quale AIM rilasciava ampio scarico e garanzia per ogni pretesa che in futuro fosse stata avanzata nei confronti degli amministratori di AIMECO designati da Ecoveneta), il Collegio Arbitrale ha valorizzato il fatto che dalla documentazione dimessa non risultava che il dott. Lombardi avesse



comunicato al CdA di AIMECO o ai soci AIM e Tre V Ambiente srl le pendenze penali che riguardavano specificatamente lui stesso o Ecoveneta.

Invece per escludere la responsabilità per dolo incidente o per mala fede precontrattuale di Ecoveneta in riferimento all'inserimento nel contratto della clausola 5, comma 1 (“Tutti i costi relativi allo smaltimento dei rifiuti sottoposti a sequestro di cui alla premessa g) sono posti ad esclusivo carico di Aimeco”) gli Arbitri hanno affermato: “Quanto alla clausola sullo smaltimento dei rifiuti con costo addossato ad Aimeco, tornano sostanzialmente in considerazione le circostanze che sono state valorizzate per affermarne la validità. Infatti, il problema dello smaltimento dei rifiuti e del relativo costo era (o è) una questione oggettiva, derivante da prescrizioni delle Autorità. La questione era ben nota ad Aimeco ed ai suoi amministratori, parimenti quelli di designazione A.I.M. come quelli di designazione Ecoveneta; ed era altresì nota ai soci Ecoveneta ed A.I.M., la quale all’art. 6, comma 1° del Contratto dichiarava “nella sua condizione di socio di Aimeco ed in forza della facoltà di accesso ai dati di cui dispone, di essere a completa conoscenza della situazione patrimoniale, economica e finanziaria di Aimeco al 31.10.2005 che si allega sub D)” e che alla lettera g delle premesse al Contratto dava atto della perdurante giacenza dei rifiuti sequestrati...”. Non ci sono, quindi, “elementi dai quali possa desumersi una omissione di informazioni, una reticenza o altro di qualificabile in termini di dolo incidente o violazione dei doveri precontrattuali di buona fede da parte di Ecoveneta in riferimento a quanto previsto dall’art. 5, comma 1° del Contratto”.



Orbene, è evidente che in riferimento alla clausola di cui all'art. 5, comma 1, il Collegio arbitrale ha basato il suo ragionamento sulla conoscenza "oggettiva" del problema dello smaltimento dei rifiuti di cui alle prescrizioni delle Autorità competenti e del costo da sostenersi. Invece, in relazione alla clausola di cui all'art. 4, comma 5, gli Arbitri hanno posto a fondamento della decisione l'omessa informativa data a AIM delle pendenze penali a "specifico" carico di Lombardi e di Ecoveneta.

Quindi nel lodo le decisioni circa la responsabilità di Ecoveneta rispetto alla clausola di cui all'art. 4 e di cui all'art. 5 sono basate su presupposti differenti, evidentemente anche alla luce dei diversi contenuti delle due clausole e delle diverse circostanze fattuali a fondamento delle due previsioni: presenza di rifiuti sequestrati da smaltire, l'una; condotte fondanti responsabilità degli amministratori di designazione Ecoveneta, l'altra.

D'altro canto ciò è reso ancora più evidente se si considera il richiamo alle circostanze valorizzate per affermare la validità della clausola di cui all'art. 4 e rispetto alla quale nel lodo si legge (pag. 35): "L'impegno di AIM è infatti sufficientemente circoscritto alle conseguenze che, sul patrimonio di Aimeco, possono derivare da fatti di *mala gestio* in ipotesi compiuti dagli amministratori designati da Ecoveneta in un arco di tempo non eccessivamente ampio (dal 25 novembre 2003 al 30 dicembre 2005), ed in riferimento a una situazione sufficientemente nota ad entrambe le parti Aim e Ecoveneta le quali, *se non sotto il profilo di eventuali responsabilità personali*, quanto meno sotto il profilo della esistenza dei rifiuti da smaltire con relativi costi di Aimeco erano entrambe consapevoli di impegni e di



spese in cui la società sarebbe incorsa, e quindi della diminuzione patrimoniale contemplata dalla manleva”.

Quindi è assolutamente comprensibile e ricostruibile *l'iter* logico-giuridico sottostante alla decisione.

Tanto vale anche per il rigetto della domanda risarcitoria in relazione alla clausola di cui all'art. 6, comma 5 del contratto.

D'altro canto, il fulcro della decisione arbitrale consiste nel rilievo che tale clausola contiene una pattuizione che va ad esclusivo vantaggio di A.I.M., poiché “nei contratti con oggetto la cessione di partecipazioni sociali il bene ceduto sono quote o azioni della società, e non la frazione di una determinata consistenza patrimoniale, con la conseguenza che soltanto dove il cedente assuma volontariamente una specifica garanzia ci potrà essere una sua responsabilità per il caso in cui eventi originari o sopravvenuti determinino una riduzione del valore patrimoniale della società sulla cui base è fissato il prezzo di cessione delle partecipazioni”, di talché “consentendo alla clausola Ecoveneta ha beneficiato A.I.M. senza esserne tenuta”.

Dunque, gli Arbitri hanno fatto riferimento alla conoscenza o meno di comportamenti in ipotesi illeciti, propri o di amministratori Aimeco designati da Ecoveneta (taciuti o meno da Ecoveneta stessa), solo per evidenziare la fallacia dell'argomento perché “se A.I.M. fosse stata a conoscenza di illeciti commessi da amministratori Aimeco designati da Ecoveneta essa avrebbe infatti senz'altro pattuito la clausola nei termini in cui essa appare nel Contratto, posto che due anni sarebbero stati più che sufficienti per far valere le responsabilità coperte dalla garanzia”, mentre



una ignoranza degli stessi, “non toglie che al momento della stipula del contratto il 30.12.2005 il termine di due anni apposto alla garanzia fosse un termine congruo e sensato, rispetto al quale nulla di riprovevole può imputarsi ad Ecoveneta. Sarebbe semmai stato onere di A.I.M. attivarsi per verificare se c’era possibilità di far valere la garanzia formulando un apposito *claim*, come accade nella normalità delle contrattazioni su partecipazioni sociali”.

Quindi anche in questo caso non vi è contraddittorietà tra parti di motivazione del lodo, essendo chiaro il ragionamento seguito dal Collegio Arbitrale e la ritenuta irrilevanza – ai fini risarcitori fatti valere da AIM - della conoscenza o ignoranza da parte di AIM dei fatti illeciti ridetti al momento della stipula della clausola di cui all’art. 6, comma 5 del contratto.

3- Anche il terzo motivo di impugnazione non merita accoglimento.

Va ribadita la sua inammissibilità laddove invoca la nullità del lodo per pretesa violazione di legge ex art. 829, comma 3 cpc.

Quanto, invece, alla dedotta nullità del lodo per inosservanza nel corso del procedimento arbitrale del principio del contraddittorio, lamenta AIM che gli Arbitri avrebbero ritenuto sussistere un suo concorso di colpa, basando la decisione su questioni rilevate d’ufficio, senza il previo contraddittorio delle parti.

L’art. 101, comma 2 cpc stabilisce che se il giudice ritiene di porre a fondamento della decisione questioni rilevate d’ufficio, deve previamente instaurare il contraddittorio delle parti. Dunque, “le questioni evidenziate per la prima volta in sede di decisione - se e in quanto, modificando l’approccio al quadro fattuale di riferimento, comportino sviluppi della lite



non presi in considerazione dalle parti - debbono essere segnalate dal decidente ai litiganti, affinché i difensori interloquiscano sul punto, pena la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa e compromissione del principio del contraddittorio” (Cass. n. 11928 del 13.7.2013; Cass. n. 10062 del 27.4.2012).

La norma si riferisce, dunque, a questioni che sono rimaste totalmente estranee al dibattito processuale, comportino nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti o una modificazione del quadro fattuale del giudizio e sulle quali il Giudice intende fondare la propria decisione. Non è, dunque, diretta a operare qualora il giudice decida sulla base ed entro i limiti del quadro fattuale e probatorio offerto dalle parti, trovando applicazione, al riguardo, il principio per cui il giudice decide *iuxta alligata et probata partium* (cfr. al riguardo Cass. n. 24861 del 06/11/2013). D’altro canto la medesima disposizione neppure incide sul potere-dovere del giudice di individuare la norma applicabile in causa, senza essere vincolato alle impostazioni “in diritto” proposte dalle parti.

Così, nell’ipotesi in cui il giudice, sulla base dei fatti allegati dalle parti, individui un concorso di colpa da parte del danneggiato ai sensi dell’art. 1227 cc non può entrare in campo l’applicazione dell’art. 101 cpc, atteso che, in tale caso, il giudice si limita all’inquadramento giuridico della fattispecie concreta, come ricostruita sulla base delle allegazioni in fatto delle parti e senza far luogo ad una pronuncia cosiddetta a sorpresa, ciò che la norma citata mira, appunto, ad evitare.

E ciò è quanto esattamente avvenuto nella specie, laddove il Collegio Arbitrale ha posto a fondamento della propria decisione in ordine



all'applicazione dell'art. 1227 c.c. circostanze non rilevate d'ufficio, ma già fatte oggetto di precisi rilievi da parte di Ecoveneta e sulle quali si è svolto o ben avrebbe potuto svolgersi il contraddittorio.

4- Il quarto motivo di impugnazione è inammissibile laddove incentrato sulla pretesa violazione di norme di diritto (da intendersi anche l'applicazione d'ufficio di norma che richiede, invece, il rilievo di parte: art. 1227, comma 2 cc) e ciò in contrasto con il disposto dell'art. 829, comma 3 cpc, nella attuale formulazione, applicabile al caso concreto.

E', invece, infondato laddove pretende che sia stato violato l'art. 112 cpc (art. 829, comma 1 n. 9 cpc) e che sia stata emessa pronuncia contraddittoria (art. 829, comma 1 n. 4 precedente formulazione).

a) Quanto all'accertamento inerente al fatto che AIM potrebbe rivalersi nei confronti degli amministratori dalla essa designati per la parte di responsabilità agli stessi riferibile, essendo tenuta a manlevare solo due dei quattro amministratori di AIMECO (quelli di nomina Ecoveneta), AIM non ha in alcun modo individuato quale sarebbe la dedotta contraddittorietà della pronuncia.

Va, invece, rilevato che gli Arbitri non hanno pronunciato *ultra petita*, poiché oggetto dell'arbitrato non era solo l'inserimento nel contratto 30.12.05 della clausola di manleva, ma anche la richiesta di condanna generica per dolo incidente, l'individuazione del quale danno senz'altro rientrava nell'ambito del *thema decidendum*, rimanendone fuori solo la quantificazione.



E' da escludersi, invece, che gli Arbitri si siano spinti ad accertare responsabilità di soggetti estranei al giudizio (amministratori di nomina AIM), essendosene occupati solo ai fini di delineare il danno risarcibile in favore di AIM.

Rientra, invece, nella prospettazione di questioni di fatto, la cui rivalutazione è preclusa in questa sede, la doglianza inerente al fatto che solo gli amministratori di nomina di Ecoveneta sarebbero stati consapevoli che la stragrande maggioranza dei rifiuti era stata illecitamente smaltita nel periodo in cui la gestione della piattaforma era curata da Ecoveneta.

b) Quanto all'accertamento relativo alla mancata attivazione di AIM nei due anni successivi alla stipulazione del contratto 30.12.05 per verificare se fossero configurabili responsabilità degli amministratori designati da Ecoveneta, va richiamato quanto esposto in relazione al primo motivo di impugnazione in ordine all'insussistenza della pretesa contraddittorietà della pronuncia.

Non risulta, poi, esservi violazione dell'art. 112 cpc, atteso che il Collegio Arbitrale altro non ha fatto che valorizzare profili di responsabilità di AIM già evidenziati da Ecoveneta (in particolare pagg. 37 e 38 della comparsa di costituzione nel giudizio arbitrale).

L'asserita mancanza di prova involge, invece, un'inammissibile prospettazione di questioni di fatto. Invero, "il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale ha ad oggetto unicamente la verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri, non il riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte: pertanto l'accertamento in fatto compiuto dagli arbitri non è



censurabile nel giudizio di impugnazione del lodo, con la sola eccezione del caso in cui la motivazione del lodo stesso sia completamente mancante od assolutamente carente” (Cass n. 13511 del 08/06/2007), ciò che non è nella specie.

c) Circa l'accertamento attinente al concorso di colpa di AIM per avere, tramite gli amministratori dalla stessa designati, concorso a cagionare il danno, ugualmente non vi è pronuncia *ultra petita*, avendo gli Arbitri solo incidentalmente - ai fini delle individuazione del danno risarcibile ad AIM rappresentato dalla clausola di manleva -, e in base alle deduzioni delle parti, rilevato che un tale danno “è almeno in parte riconducibile al fatto di soggetti dei quali AIM deve rispondere (gli amministratori AIMECO di designazione AIM)”. Ugualmente è a dirsi in riferimento ai danni che secondo gli Arbitri AIM avrebbe potuto evitare per avere omesso o posto in essere determinati comportamenti (acquisto ramo di azienda di Servizi Costieri e omesso compimento di attività dopo tale acquisto).

La doglianza secondo cui il concorso di colpa accertato riguarda terzi soggetti, e rileverebbe solo se Ecoveneta avesse informato AIM della pendenza dei procedimenti penali, attiene, invece, a questioni di fatto, che non possono essere fatte valere in questa sede.

d) In ordine all'accertamento inerente al fatto che il danno risarcibile andrebbe diminuito in quanto la clausola di manleva si colloca all'interno di un contratto in cui la stessa avrebbe un valore sinallagmatico come corrispettivo in favore di Ecoveneta, la deduzione di AIM, relativa



all'assenza di prova del "controvalore" di detta clausola, attiene a prospettazione di questione di fatto.

Invece, la contraddittorietà fatta valere da AIM (secondo cui sarebbe "contraddittorio attribuire un controvalore economico ad una clausola riconosciuta nello stesso lodo come fraudolentemente inserita nel contratto e per questo fonte di danno"), non rientra nel concetto di contraddittorietà di cui all'art. 829, comma 1 n.11 cpc (attuale formulazione), come sopra individuato, trattandosi, infatti, di un rilievo di pretesa non coerenza insita nella pronuncia stessa e non, invece, in relazione al dispositivo o ad altre parti di motivazione del lodo.

5-Impugnazione incidentale

Il primo motivo di impugnazione incidentale è infondato.

Come già osservato in relazione al primo motivo di appello principale, la motivazione adottata dal Collegio Arbitrale per rigettare le domande di nullità delle clausole di cui all'art. 4, comma 4 ed all'art. 5, comma 1, del contratto 30.12.2005 fa riferimento – come correttamente rilevato da Integra - alla non indeterminatezza dell'oggetto della manleva, essendo lo stesso "sufficientemente circoscritto alle conseguenze che, sul patrimonio di AIMECO, possano derivare da fatti di *mala gestio* in ipotesi compiuti dagli amministratori designati da Ecoveneta in un arco di tempo non eccessivamente ampio (dal 25 novembre 2003 al 30 dicembre 2005), ed in riferimento a una situazione sufficientemente nota ad entrambe le parti Aim ed Ecoveneta le quali, se non sotto il profilo di eventuali responsabilità penali personali, quanto meno sotto il profilo della esistenza di rifiuti da



smaltire con relativi costi a carico di AIMECO erano entrambe consapevoli di impegni e spese in cui la società sarebbe incorsa, e quindi della diminuzione patrimoniale contemplata dalla manleva”.

Quindi non è vero che gli Arbitri abbiano ritenuto che tutti i fatti e le vicende che avrebbero potuto determinare la responsabilità degli amministratori designati da Ecoveneta erano conosciuti da AIM, di talché sarebbe contraddittorio affermare che le pendenze penali del dott. Lombardi sarebbero state rilevanti per AIM nell’assumere l’obbligazione di manlevare gli amministratori di AIMECO designati da Ecoveneta. Il Collegio Arbitrale, infatti, nell’escludere la nullità delle surrichiamate clausole, ha fatto riferimento ad una situazione sufficientemente nota alle parti sotto il profilo oggettivo della presenza di rifiuti da smaltire con relativi costi, escludendo che una tale conoscenza vi fosse, invece, sotto il profilo di eventuali responsabilità penali personali. Quindi non vi è contraddizione laddove nel lodo viene invece riconosciuta la responsabilità per dolo incidente e violazione del dovere precontrattuale di buona fede in forza della mancata comunicazione da parte del dott. Lombardi al CdA di AIMECO o ai soci di A.I.M. e Tre V Ambiente S.r.l. delle pendenze penali che riguardavano lui stesso o Ecoveneta.

6- Non merita accoglimento anche il secondo motivo di impugnazione incidentale.

“In tema di impugnazione del lodo arbitrale, il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile all'art. 829 n. 5 cod. proc. civ., in relazione all'art. 823 n. 5 stesso codice, è ravvisabile soltanto nell'ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire



l'individuazione della "ratio" della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un "iter" argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non- motivazione” (Cass. n. n. 6986 del 22/03/2007; Cass. n. 7573 del 01/04/2011).

Un tale vizio non è rinvenibile nella specie, avendo il Collegio Arbitrale, con motivazione sufficiente e congrua, ritenuto di “poter affermare con ragionevole certezza – secondo un criterio probabilistico suffragato dalla constatazione delle prassi contrattuali e dalla utilizzazione di elementari criteri logici – che là dove AIM avesse avuto contezza di pendenza giudiziarie che coinvolgevano Ecoveneta e il dott. Lombardi non avrebbe consentito all’inserimento nel Contratto della clausola di manleva di cui al sua art. 4, comma 5, che va a beneficio (anche) del dott. Lombardi”. Non si tratta di motivazione solo apparente, consentendo la stessa di comprendere *l’iter* argomentativo seguito per apprezzare in concreto l’incidenza causale del silenzio serbato da Ecoveneta sulle pendenze penali della stessa e di Lombardi e fondato sostanzialmente su una valutazione di tipo probabilistico supportata “dalla constatazione delle prassi contrattuali e dalla utilizzazione di elementari criteri logici”.

7-atteso il rigetto dell’impugnazione principale e di quella incidentale, le spese processuali del presente procedimento vanno compensate integralmente.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sulla causa d’appello di cui in epigrafe, così provvede:

1-rigetta l’impugnazione principale e quella incidentale;



2-compensa integralmente le spese processuali del presente giudizio.

Ai sensi dell'art. 13, 1 quater del DPR 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, entrambe le parti sono tenute al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Venezia, 3/11/2015

Il Consigliere Estensore

Il Presidente

Dott.ssa Rita Rigoni

Dott.ssa Daniela Bruni

